

PROTOCOLLO D'INTESA TUTELA DEI SOGGETTI FRAGILI E DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE BOSCHIVE DISPONIBILI

TRA

La Fondazione Umbra per la prevenzione dell'Usura E.T.S. (C.F. 94065530548), con sede legale in Perugia (PG), Via Ruggero d'Andreotto n. 29/B, CAP 06124, in persona del Legale rappresentante e Presidente pro tempore, Dott. Fausto Cardella, nato a Caltanissetta (CL) il 25/05/1950, di seguito denominata "Fondazione";

e

AFoR Umbria(C.F. 94143220542), con sede legale in Perugia (PG), Via Pietro Tuzi n. 7, CAP 06128, ente pubblico non economico istituito e controllato dalla Regione Umbria ai sensi della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18 e s.m.i., in persona del Legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico, Dott. Ottavio Anastasi, nato a Gualdo Tadino (PG) il 18/09/1965, di seguito denominata "AFoR".

PREMESSO CHE

La Fondazione:

- è un ente del terzo settore, riconosciuto ai sensi dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, con decreto ministeriale, al quale aderiscono la Regione Umbria ed altri enti pubblici e soggetti rappresentativi del sistema economico e sociale regionale, ed è ente partecipato della Regione Umbria;
- opera nel campo della sicurezza sociale e della tutela dei diritti civili;
- presta assistenza alle vittime dell'usura e ai soggetti che, per le particolari condizioni economiche in cui versano, possono trovarsi a rischio di usura, attuando iniziative idonee alla prevenzione del fenomeno e alla diffusione della cultura della legalità, offrendo informazione, formazione e assistenza finanziaria, legale e morale secondo quanto previsto dallo Statuto, dal D.P.R. 16 gennaio 1997, n. 51 e dalle norme regolamentari interne;
- nel perseguimento delle proprie finalità, interviene a supporto delle microimprese e delle famiglie in temporanea difficoltà economica, contro il rischio di un ricorso a forme illegali di provvista di denaro, nonché promuove e ricerca le più ampie forme di raccordo e collaborazione con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della sicurezza sociale, con particolare riguardo alle problematiche connesse all'usura ed alla prevenzione del fenomeno;

L'Agenzia Forestale Regionale AFoR:

- è un ente pubblico non economico istituito dalla Regione Umbria che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla L.R. 23 dicembre 2011, n. 18 e s.m.i., ed in particolare la gestione dei beni agroforestali appartenenti al patrimonio regionale, le attività di tutela e miglioramento dei boschi, nonché gli interventi di prevenzione e lotta agli incendi;
- è operativa dal 1° dicembre 2012 ed è integrata nel tessuto istituzionale regionale;
- esercita, ai sensi della L.R. 27 dicembre 2018, n. 12, le funzioni già attribuite alle Comunità montane in materia agricola, forestale e territoriale;

CONSIDERATA

la reciproca volontà delle Parti di collaborare, nell'ambito dei valori condivisi, per garantire forme più ampie di protezione sociale attraverso:

- la diffusione di una cultura della legalità e della sicurezza, anche in relazione alla prevenzione dei rischi connessi a situazioni di disagio economico;
- la divulgazione di informazioni relative alle forme di tutela e assistenza finanziaria, legale e morale offerte dalla Fondazione alle vittime di usura e ai soggetti a rischio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Principi generali

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 2 – Oggetto della collaborazione

Il presente Protocollo d'Intesa, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina la collaborazione tra la Fondazione e AFoR finalizzata a:

- favorire la distribuzione a titolo gratuito, a vantaggio di soggetti fragili presenti sul territorio regionale, di materiale legnoso di risulta derivante dalle attività di gestione forestale;
- promuovere la conoscenza e la divulgazione di informazioni e servizi di supporto, tutela e assistenza finanziaria, legale e morale rivolti a soggetti e famiglie in temporanea difficoltà economica, al fine di prevenire il rischio di usura;
- favorire il coordinamento e lo scambio informativo tra gli attori istituzionali e del Terzo Settore coinvolti nelle iniziative.

Articolo 3 – Impegni delle Parti

1. AFoR, nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo, si impegna a:

- a) mettere a disposizione della Fondazione il materiale legnoso di risulta derivante dalle attività selvicolturali e di gestione del patrimonio forestale regionale, nel rispetto della normativa vigente, ivi compreso il Regolamento (UE) n. 995/2010 (EUTR) e successive modificazioni;
- b) assicurare il rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di utilizzo del materiale di risulta;
- c) fornire adeguata informazione sull'iniziativa attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale, rendendo disponibile materiale divulgativo presso le proprie sedi;
- d) precisare che il presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico di AFoR.

2. La Fondazione, conformemente ai principi di cui alla legge n. 108/1GG6 e al proprio Statuto, si impegna a:

- a) predisporre e gestire le domande di accesso all'iniziativa da parte dei soggetti fragili, microimprese e famiglie;
- b) definire criteri e modalità di distribuzione del materiale legnoso di risulta;
- c) fungere da nodo di coordinamento tra i beneficiari e AFoR;

- d) predisporre e diffondere il materiale informativo necessario alla comprensione delle iniziative;
- e) assicurare adeguata informazione e diffusione dell'iniziativa;
- f) precisare che le attività svolte non comportano oneri finanziari a carico di AFoR e sono prestate a titolo gratuito.

Articolo 4 – Responsabili del Protocollo d'intesa

Le Parti individuano quali referenti del presente Protocollo:

- per la Fondazione: il Presidente pro tempore;
- per AFoR: il Dirigente responsabile individuato dall'Amministratore Unico.

Articolo 5 – Durata

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata di cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

È esclusa ogni forma di rinnovo tacito, automatico o di proroga automatica. Eventuali rinnovi o proroghe potranno avvenire esclusivamente mediante espresso atto scritto delle Parti, previa adozione di apposito provvedimento amministrativo.

Articolo 6 – Recesso

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo per giustificati motivi, mediante comunicazione scritta a mezzo PEC, con preavviso non inferiore a trenta giorni.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Il responsabile del trattamento dei dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà in capo alla Fondazione, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Articolo 8 – Tentativo di conciliazione e controversie

Le Parti convengono di esperire preventivamente un tentativo di composizione bonaria delle eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente Protocollo.

Qualora il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo, per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Perugia.

Letto, compreso, approvato e sottoscritto.

Per la Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura E.T.S.

Il Presidente
Dr. Fausto Cardella



Per l'Agenzia Forestale Regionale Umbria – AFoR

L'Amministratore Unico

Ottavio Anastasi

